

**SCHEMA SINTETICO A CURA DELLA DOTTORESSA PATRIZIA
FILOMENA ROSA COORDINATRICE DEI TIROCINI PRESSO LA
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BENEVENTO**

Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari.

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Il ruolo attuale del CSM**
- 3. Il contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini**
- 4. Peculiarità dei tirocini ex. art. 73 legge 98/2013**
- 5. Convenzioni: prassi e criticità**
- 6. Precedenti consiliari**
- 7. APPENDICE NORMATIVA**

1.PREMESSA.

Al fine di garantire un'adeguata riflessione sulle modifiche normative susseguitesi negli ultimi anni in materia di tirocini formativi, si riportano i principali interventi innovativi ed integrativi la precedente risoluzione del 29 aprile 2014. Sia le disposizioni in materia di tirocini formativi, sia quelle in materia di istituzione **dell'Ufficio per il processo** hanno evidenziato l'importanza della creazione di un nuovo modello organizzativo funzionale al potenziamento dell'efficienza degli uffici giudiziari.

In quest'ottica si sottolinea che il Consiglio, *con delibera del 18 giugno 2018 e con ulteriore delibera del 15 maggio 2019* sull' Ufficio del processo, ha dato rilievo all'impiego dei tirocinanti, valutandone l'importanza del contributo apportato nella strutturazione dell'Ufficio per il processo.

In continuità con la precedente delibera, il Consiglio richiama le questioni applicative relative alle diverse tipologie di **tirocini formativi non curricolari e curricolari**, soffermandosi sulla preminente efficacia del tirocinio ex art. 73 l.98/2013 alla luce delle esperienze registratesi sul territorio nazionale.

2.IL RUOLO ATTUALE DEL CSM.

La normativa primaria e secondaria assegna al Consiglio un ruolo di monitoraggio sull'utilizzo dello strumento del tirocinio formativo.

Trattasi di un potere di vigilanza che il Consiglio esercita:

- Sotto forma di *presa d'atto* delle convenzioni ex. art. 37 legge 111/2011;
- Sotto forma di approvazione della proposta tabellare ed in particolare del DOG, di cui una sezione deve essere indicata ai tirocini.

In particolare, la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzare degli uffici giudicanti per il triennio 2017-2019 (*Delibera di Plenum in data 25 gennaio 2017- Prot.n. 1318 del 26.1.2017, così come modificata alla data del 19 settembre 2018*) prevede:

- **art. 9: una apposita sezione del DOG** (che unitamente al progetto tabellare costituisce parte integrante della proposta tabellare degli uffici) **sia dedicato a tutte le tipologie di tirocinio di cui si avvale l'ufficio;**
- **art. 10 e 10bis:** per i Tribunali ordinari e per i Tribunali per i Minorenni, i Tribunali di Sorveglianza e le Corti d'Appello, **l'obbligo del Dirigente di istituire entro il 30 giugno 2019 la struttura organizzativa denominata Ufficio per il processo**, al quale sono assegnati i tirocinanti di cui all'art. 16-octies del decreto legge n.179/2012, e coloro che svolgono la formazione professionale di cui all'art.73 della legge n.98/2013.

Per quel che concerne gli uffici requirenti l'art.2 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116 istituisce **l'Ufficio di collaborazione del Procuratore, articolazione organizzativa obbligatoria** così come stabilito dalla delibera CSM 28 febbraio 2018. L'art. 2 co. 2, stabilisce che l'ufficio di collaborazione del Procuratore si avvale dei tirocinanti ex. art. 73 l.98/2013 e art. 37 l. 111/2011.

Appare, in tal modo, evidente l'azione di monitoraggio e controllo espletata dal CSM nella prospettiva di un miglioramento in termini di efficienza e produttività degli uffici giudiziari.

3.IL CONTENUTO MINIMO ESSENZIALE DELLO STRUMENTO ORGANIZZATIVO DEI TIROCINI FORMATIVI:

In linea con la precedente delibera, il Consiglio conferma pienamente la disciplina relativa all'individuazione del contenuto minimo essenziale dello strumento organizzativo dei tirocini formativi, offrendo indicazioni operative precise che tengano conto della possibilità di svolgere i tirocini in tutti gli uffici della giurisdizione ordinaria, del settore civile e penale.

In particolare, il tirocinio dovrà essere regolato in concreto dai dirigenti degli Uffici tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Previsione di un mansionario;*
- b) Nomina di uno o più coordinatori dei tirocini;*
- c) Interpello tra i magistrati dell'ufficio per acquisire le disponibilità ad essere magistrati affidatari di tirocinanti;*
- d) Previsione di un progetto formativo;*
- e) Redazione di una breve relazione da parte del magistrato affidatario;*

f) *Indicazione degli obblighi del tirocinante;*

g) *Rilascio di un'attestazione dell'esito tirocinio;*

h) *Documento informativo del Dirigente dell'ufficio sulle proposte di tirocini e stage.*

Alla luce della predisposizione dell'Ufficio per il Processo, **è prevista la possibilità della destinazione del tirocinante quale risorsa del suddetto organo nell'ambito di specifici obiettivi** (Linee guida per l'Ufficio del Processo- delibera 15 maggio 2019).

4. PECULIARITÀ DEI TIROCINI EX. ART. 73 L. 98/2013

In merito alle modalità ed ai requisiti di accesso, l'ufficio giudiziario, di regola, propone nel proprio sito istituzionale un'apposita sezione per fornire informazioni in merito all'accesso al tirocinio, e da cui risulta scaricabile il modulo per la domanda che può coincidere con il format allegato alla precedente Risoluzione del 29 aprile 2014. In alcuni uffici viene richiesto che l'aspirante al tirocinio fornisca notizie circa il contenzioso in corso presso lo studio legale in cui effettua la pratica forense, al fine di evitare situazioni di incompatibilità.

I requisiti di accesso sono indicati espressamente dall'art. 73 l. 98/2013.

Occorre, altresì, ricordare che il requisito di onorabilità, previsto dall'art. 42 ter del R.D. 30.1.1941, n. 12, è stato abrogato dal Decreto legislativo 13.7.2017 n.116.

5. CONVENZIONI: PRASSI E CRITICITÀ

Per quel che concerne le convenzioni stipulate dagli uffici giudiziari con le istituzioni, occorre sottolineare l'impegno del legislatore nella delineazione di una precisa disciplina relativa al previo controllo autorizzatorio da parte del Ministero della Giustizia. L'art.1 co. 787 legge 208/2015 prevede, infatti, che le convenzioni stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, **a pena di inefficacia**, dal Ministero della Giustizia. Nel prevedere all'art.2 i casi di esclusione della preventiva autorizzazione ha precisato che, *salva diversa valutazione da parte dei Capi degli uffici, non appare necessaria alcuna autorizzazione per le convenzioni relative ai tirocini ex art. 37, co. 4 e 5, D.L. 6 luglio 2011, n.98 ed ex art. 73 D.L. 21 giugno 2013, n.69.*

Per le convenzioni stipulate con gli enti privati si richiama quanto previsto dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. Nr. 0186223 del 13 ottobre 2017.

6. PRECEDENTI CONSILIARI

Nel corso degli anni, si sono susseguite numerose delibere in tema di tirocini e stage, volte a migliorare l'efficienza e l'operatività dell'apparato giudiziario. Per completezza argomentativa, si riportano i principali orientamenti del CSM, atteso che alcuni di essi rappresentano un'inversione di pensiero su determinate tematiche attinenti al concreto funzionamento del tirocinio.

a). Astensione per maternità:

Con delibera del 26 luglio 2017, il CSM ha affermato che in caso di astensione per maternità durante il tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, quest'ultimo stesso deve avere luogo per l'intero periodo di diciotto mesi, dovendo la tirocinante recuperare il periodo di astensione per maternità.

b). Sospensione del tirocinio:

Con delibera del 7 novembre 2018, il CSM ha affrontato il tema della sospensione del tirocinio a causa di uno svolgimento all'estero di un dottorato di ricerca affermando che quest'ultima costituisce circostanza "eccezionale" che legittima la sospensione del tirocinio formativo *ex art. 73 legge 98/2013*, fermo rimanendo che, tenuto conto della sospensione, il periodo complessivo di durata del tirocinio deve essere di 18 mesi.

c). Requisiti di accesso al tirocinio:

Con delibera del 6 febbraio 2019, il Consiglio ha chiarito che in materia di ammissione al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari *ex art. 73 legge 98/2013* **i requisiti della media degli esami e del punteggio di laurea sono alternativi fra loro e non cumulativi**. I requisiti per l'accesso al tirocinio possono essere oggetto di autodichiarazione da parte dell'aspirante. Nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi esclusivamente dell'autodichiarazione l'Ufficio giudiziario procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti (ad es. tramite richiesta di informazioni all'Università di provenienza).

Con riferimento al calcolo della media degli esami universitari, prevedendo alcune Università esami distinti per la stessa materia (es. per Diritto privato: Diritto privato 1 e Diritto privato 2), talvolta con crediti (CFU) diversi, si chiarisce che in tal caso deve essere calcolata la media ponderata e non la media generale.

d). Assunzione presso pubblica amministrazione- parte finale tirocinio- valutazione del dirigente.

Con delibera del 12 dicembre 2018, è stata esaminata la compatibilità del tirocinio con l'assunzione da parte di una pubblica amministrazione a tempo indeterminato (nella specie il Ministero della Giustizia). In relazione al quesito avente ad oggetto la possibilità che il tirocinante svolga a distanza la parte finale del tirocinio senza

presenza nella sede di lavoro, in quanto assunto come assistente giudiziario, il Consiglio ha sottolineato come la normativa non osti esplicitamente a tale possibilità organizzativa. In tale eventualità occorre peraltro che il capo dell'ufficio, nell'autorizzare tale peculiare modalità, valuti (riportando le argomentazioni nella parte motiva del provvedimento di autorizzazione), sotto il profilo delle esigenze organizzative, se la prestazione del tirocinante continui a fornire un'utilità all'ufficio essendo, in caso contrario, possibile l'interruzione del tirocinio stesso in base al disposto dell'art. 73, comma 9.

e) Cumulo periodi di tirocinio – ammissibilità

Con delibera del 5 giugno 2019, il Consiglio ha dato risposta positiva al quesito circa la possibilità di cumulare due periodi di tirocinio *ex art. 73 legge 98/2013*, svolti presso due diversi uffici, al fine del raggiungimento del limite temporale utile per l'accesso alle professioni legali ed ai concorsi pubblici, ritenendo che ciò non sia incongruo rispetto all'utilità ed al supporto che il tirocinante è chiamato ad assicurare non già verso uno specifico ufficio giudiziario ma verso l'intera amministrazione della giustizia nel territorio nazionale. Con detta delibera, il Consiglio ha modificato il proprio orientamento espresso nella precedente delibera del 25 febbraio 2016.

7. APPENDICE NORMATIVA

L'art. 73 della legge 9 agosto 2013, n.98 regola l'espletamento del tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. Nel corso degli anni il legislatore ha apportato specifici miglioramenti mirati ad ottimizzare l'operatività dell'organo giudiziario, anche tramite incentivi rivolti agli aspiranti stagisti.

In particolare, occorre evidenziare:

- **la scelta di rendere alternativi e non cumulabili i requisiti di merito richiesti per l'accesso**, atteso che la disciplina si applica ai laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (*abrogato a far data dal 15 agosto 2017*), che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età;

- **la possibilità di espletare il tirocinio per una sola volta**, presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi;
- **Il coordinamento dell'attività di formazione degli ammessi allo stage con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con il Consiglio nazionale forense** relativamente agli uffici di legittimità, nonché' con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali;
- **l'attribuzione agli ammessi allo stage, ai sensi del comma 8-ter, di una borsa di studio** determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili;
- **il riconoscimento di un attestato che**, in virtù dell'esito positivo del periodo di formazione, costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni ed, altresì, titolo idoneo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario lo svolgimento del tirocinio professionale per diciotto mesi presso l'Avvocatura dello Stato.

La presente risoluzione permette di avere un'adeguata cognizione dell'importanza del corretto funzionamento delle diverse tipologie di tirocini formativi, indispensabile per raggiungere una concreta sinergia con gli uffici giudiziari interessati.